

## PFAS — Nuova normativa francese sui tessili e calzature

Sintesi operativa per i clienti Lanartex

Riferimenti normativi: **Legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025** e **Decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025**, relativi alla prevenzione dei rischi da esposizione alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Il presente documento riprende, in forma sintetica e operativa, la FAQ esplicativa dell'amministrazione francese (DGPR, versione maggio 2026).

### In breve

Dal **1° gennaio 2026** i PFAS sono vietati nei tessili per l'abbigliamento e nelle calzature destinati ai **consumatori**. Dal **1° gennaio 2030** il divieto si estende a tutti i prodotti tessili, inclusi quelli professionali. Vanno rispettate **tre soglie cumulative** sul prodotto finito: fluoro totale  $\leq 50$  ppm, singolo PFAS  $\leq 25$  ppb, somma PFAS  $\leq 250$  ppb.

## 1. Ambito di applicazione

### Prodotti soggetti al divieto

- Tutti i **prodotti tessili per l'abbigliamento** e i capi in materiali misti (per i capi misti pelle/tessuto la conformità si verifica sulle parti tessili).
- I tessili che **imitano la pelle** senza contenerne (es. poliuretano).
- **Tutte le calzature**, indipendentemente dal materiale, comprese quelle in pelle.
- Gli **accessori d'abbigliamento** tessili: cravatte, papillon, cinture, fazzoletti, scialli, sciarpe, foulard, mantiglie.

### Prodotti esclusi (fino al 2030)

- Capi e accessori realizzati **interamente in pelle** (la pelle non è materiale tessile).
- Articoli di pelletteria (borse, pochette) e cinturini di orologi in tessuto: non considerati prodotti d'abbigliamento.
- Abbigliamento e calzature destinati **esclusivamente ai professionisti**: il fornitore deve poter dimostrare la vendita ai soli professionisti.

## 2. Scadenze chiave

| Data                       | Cosa cambia                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1° gen 2026</b>         | Divieto PFAS su tessuti d'abbigliamento e calzature destinati ai consumatori. Vietati anche gli agenti idrorepellenti per tessuti d'abbigliamento (eccetto reimpermeabilizzazione DPI).               |
| <b>Fino al 31 dic 2026</b> | Periodo di tolleranza di 12 mesi: i prodotti finiti fabbricati prima di gen 2026 possono essere immessi sul mercato.                                                                                  |
| <b>1° gen 2030</b>         | Il divieto si estende a tutti i prodotti tessili, inclusi quelli professionali (salvo usi essenziali, sovranità nazionale e tessuti tecnici industriali). Le calzature professionali restano escluse. |

## 3. Valori soglia e conformità

Le soglie si applicano al **prodotto finito** e vanno misurate sul **materiale omogeneo** (es. fodera, strato esterno e guarnizione di una giacca valutati separatamente). I tre criteri sono **cumulativi**: vanno rispettati tutti.

| Parametro             | Soglia           | Note                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluoro totale</b>  | <b>≤ 50 ppm</b>  | Misura di fluoro totale (organico + inorganico). Se superata, può essere richiesto di dimostrare l'origine del fluoro. |
| <b>Singolo PFAS</b>   | <b>≤ 25 ppb</b>  | Analisi target; i polimeri fluorurati non sono testati a questa soglia.                                                |
| <b>Somma dei PFAS</b> | <b>≤ 250 ppb</b> | Vanno considerate le catene laterali fluorurate dei polimeri (degradazione dei precursori, norma EN 17681-1:2025).     |

**Rapporto con il diritto UE:** durante il periodo di esaurimento scorte, se un prodotto contiene PFAS già regolati a livello europeo (REACH o POP, es. PFOA, C9-C14 PFCA), restano applicabili le norme europee. Un tessuto con PFOA oltre il limite POP non può essere immesso sul mercato neppure se fabbricato prima di gennaio 2026. Terminato il periodo di scorte, si applica la soglia più restrittiva.

## 4. Metodi analitici e prova di conformità

- **Elenco aperto:** la legge si applica a tutti i PFAS come definiti dal decreto; non è previsto un elenco chiuso di sostanze.
- **Nessun metodo armonizzato** obbligatorio al momento: è ammesso qualsiasi metodo tecnicamente valido che consenta di quantificare i PFAS rispetto alle soglie.
- Per i tessili sono di riferimento le norme **NF EN 17681-1 e -2:2025** (uso non obbligatorio).
- La **documentazione del fornitore** che attesta l'assenza di PFAS è prova valida di conformità.
- È possibile un approccio semplificato basato sul controllo del processo industriale, da convalidare con almeno un'analisi che escluda PFAS aggiunti non intenzionalmente.
- Regola pratica anti-costi: se un criterio risulta già non conforme (es. fluoro totale), non è necessario testare gli altri.

## 5. Esenzioni

### Materiale riciclato

- Esenzione per prodotti con **oltre il 20% di materiale riciclato post-consumo** (rifiuti dei consumatori, non scarti industriali). La soglia del 20% si calcola sul **peso totale delle fibre**.
- La parte di fibre **vergini** deve comunque rispettare le soglie; i PFAS eventualmente presenti devono provenire **solo** dal riciclato.
- Vietato aggiungere PFAS nel processo. Serve **tracciabilità** di percentuale e origine post-consumo (es. certificazione robusta). Esempio ammesso: PET riciclato in poliestere.

### Esenzioni dal 2030 — tessuti tecnici per uso industriale

- Membrane ad alte prestazioni per filtrazione/separazione; rivestimenti per protezione antincendio nei trasporti; tessuti per ridurre rumore e vibrazioni (elenco definito per decreto).

## 6. Immissione sul mercato e periodo di esaurimento scorte

- **"Immissione sul mercato"** = prima messa a disposizione di un terzo (a titolo oneroso o gratuito). I divieti colpiscono questa prima immissione.
- Prodotti già **in magazzino o sugli scaffali** dei distributori prima del divieto possono continuare a essere venduti senza limiti di tempo (sempre nel rispetto dei limiti REACH/POP).
- Articoli di **seconda mano**: rivendibili.
- Un prodotto **finito** fabbricato prima di gen 2026 può essere immesso sul mercato nei **12 mesi successivi**; oltre, può restare sul mercato ma non se ne possono immettere di nuovi.
- Il periodo NON si applica a **materie prime e componenti**: un rotolo di tessuto trattato PFAS può essere venduto dopo il 2026, ma **non** usato per confezionare capi d'abbigliamento.

*Per assistenza sulla conformità delle forniture Lanartex o sulla documentazione richiesta, contattate il servizio clienti. Questo documento ha finalità informative e costituisce una sintesi della FAQ amministrativa francese; fanno fede unicamente i testi di Legge e Decreto, salva l'interpretazione dei tribunali.*